DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1988

che modifica la settima decisione 85/355/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi, nonché la settima decisione 85/356/CEE relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(88/575/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata, da ultimo, dalla direttiva 88/380/CEE (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata, da ultimo, dalla direttiva 88/380/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), modificata, da ultimo, dalla direttiva 88/380/CEE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), modificata, da ultimo, dalla direttiva 88/380/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nella settima decisione 85/355/CEE (6), modificata, da ultimo, dalla decisione 88/322/CEE della Commissione (7), il Consiglio ha constatato che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi, effettuate in taluni paesi terzi per determinate specie, soddisfano le condizioni previste dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE;

considerando che nella settima decisione 85/356/CEE (8), modificata, da ultimo, dalla decisione 88/323/CEE della Commissione (9), il Consiglio ha constatato che le sementi di determinate specie raccolte in taluni paesi terzi sono equivalenti alle sementi delle categorie corrispondenti raccolte nelle Comunità;

considerando che per sette paesi terzi sono state chieste informazioni dettagliate supplementari e che l'equivalenza, per quanto riguarda detti paesi, è stata limitata al periodo considerato necessario per esaminare e valutare tali informazioni; che tale periodo è scaduto il 30 giugno 1988;

considerando che, per quanto concerne l'Austria, gli Stati Uniti d'America, la Nuova Zelanda, la Svezia e la Iugoslavia, l'esame e la valutazione delle informazioni richieste sono ora conclusi;

considerando che per questi cinque paesi è quindi opportuno prorogare il suddetto periodo sino al 30 giugno 1990, data in cui scadono per la maggioranza dei paesi terzi le decisioni 85/355/CEE e 85/356/CEE;

considerando che si attendono ancora informazioni più precise per l'Australia e la Norvegia;

considerando che è pertanto opportuno concedere nel caso di questi due paesi una breve proroga del periodo sopra citato, affinchè vi sia il tempo necessario per fornire e valutare le informazioni sopramenzionate;

considerando che gli allegati delle decisioni 85/355/CEE e 85/356/CEE devono essere modificati per aggiornare i dati riguardanti i servizi che effettuano ispezioni in campo e controlli ufficiali delle sementi in Iugoslavia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 85/355/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 3:
   - la data del 30 giugno 1988 è sostituita da quella del 30 giugno 1989;
   - la parte di frase « nel caso dell'Austria, dell'Australia, della Norvegia, della Nuova Zelanda, della Svezia, degli Stati Uniti d'America e della Iugoslavia » è sostituita da quanto segue: « nel caso dell'Australia e della Norvegia ».

2. Nell'allegato, parte I, sezione 2 (tavola) colonna 2, rubrica YU (Iugoslavia), l'elenco dei servizi è sostituito dal seguente:

   « — Faculty of Agriculture, Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad;
   — Faculty of Agricultural Science, Institute for Breeding and Production of Field Crops, Zagreb. »

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(6) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.
(7) GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 80.
(8) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.
(9) GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 82.

Articolo 2

La decisione 85/356/CEE è modificata come segue :

1. All'articolo 5 :

   — la data del 30 giugno 1988 è sostituita da quella del 30 giugno 1989 ;

   — la parte di frase « nel caso dell'Austria, dell'Australia, della Norvegia, della Nuova Zelanda, della Svezia, degli Stati Uniti d'America e della Iugoslavia » è sostituita da quanto segue : « nel caso dell'Australia e della Norvegia ».

2. Nell'allegato, parte I, sezione 2 (tavola), colonna 2, rubrica YU (Iugoslavia), l'elenco dei servizi è sostituito dal seguente :

« — Faculty of Agriculture, Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad ;

— Faculty of Agricultural Science, Institute for Breeding and Production of Field Crops, Zagreb. »

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS